



DELTAECOPOLIS

REGOLAMENTO
RACCOLTA DI PRESTITO SOCIALE

RACCOLTA DI PRESTITO SOCIALE

REGOLAMENTO

SCOPI E FUNZIONAMENTO

Art. 1

In attuazione dell'art. 19 dello Statuto Sociale ed ai sensi di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche, è prevista la raccolta presso i Soci, di prestiti da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente esclusa la raccolta "a vista" e la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Ai sensi della vigente normativa l'ammontare complessivo del Prestito Sociale non può eccedere il limite del triplo del patrimonio rettificato in base ai criteri previsti dalle norme per la redazione del bilancio consolidato. Tale limite può essere elevato al quintuplo di tale ammontare nei casi e con le modalità consentite dalle disposizioni di legge.

Art. 2

Nei locali in cui si svolge la raccolta del Prestito devono essere messi a disposizione dei Soci i testi dei seguenti documenti:

- a) Delibere del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) del 19 luglio 2005 e del 22 febbraio 2006 ed eventuali successive delibere modificative;
- b) Provvedimento recante disposizioni della Banca d'Italia per la raccolta di risparmio dei soggetti diversi dalle banche;
- c) Statuto Sociale;
- d) Il presente Regolamento;
- e) Il Foglio Informativo Analitico;

Art. 3

La Cooperativa può accettare Prestito Sociale solo da persone fisiche iscritte nel libro Soci nei termini di legge con modalità e limiti derivanti dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

All'atto della conclusione del contratto di Prestito, il Socio, oltre a depositare la

propria firma, deve rilasciare, per iscritto e in duplice originale, dichiarazione di specifica accettazione delle norme e condizioni che lo regolano, predisposte dalla Cooperativa.

Un originale della dichiarazione deve essere consegnato al Socio unitamente al Foglio Informativo Analitico.

Art. 4

L'importo massimo di Prestito che la Cooperativa può accettare da ciascun Socio è quello fissato dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di fissare un limite inferiore. Il Foglio Informativo Analitico di cui al punto e) del precedente art. 2 indica l'importo massimo che ciascun Socio può depositare.

Art. 5

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, prevedere remunerazioni diversificate del Prestito per vincoli temporali ed importi.

Art. 6

Alla costituzione del contratto di Prestito, al Socio viene rilasciato un documento, anche in formato elettronico, nominativo e non trasferibile a terzi, denominato Libretto Nominativo di Prestito Sociale. Il Libretto Nominativo di Prestito Sociale è idoneo a registrare, mantenere e controllare lo svolgimento del rapporto e il saldo a favore del Socio. Il Libretto Nominativo di Prestito Sociale non può essere cointestato.

Art. 7

I Soci possono effettuare le operazioni relative al loro Prestito, durante l'orario di apertura degli Uffici Cassa della Cooperativa dietro presentazione del Libretto Nominativo.

I versamenti ed i prelievi danno luogo a registrazioni contabili nominative per ciascun Socio.

Tali operazioni devono essere annotate e firmate nel libretto esclusivamente dal personale autorizzato.

La Cooperativa può prevedere modalità alternative, anche telematiche, di

effettuazione delle operazioni.

Art. 8

La Cooperativa garantisce la massima riservatezza nello svolgimento di tutte le attività della Sezione Prestito Sociale e risponde dell'operato degli incaricati dell'attività della Sezione.

Art. 9

La Cooperativa ha il diritto di chiedere per visione al Socio, in qualsiasi momento, il Libretto Nominativo di Prestito Sociale, per effettuarne riscontri. I Libretti devono essere comunque presentati ogni anno presso gli Uffici Cassa della Cooperativa per la registrazione degli interessi e per il controllo ed eventuale aggiornamento con la relativa scheda contabile.

Art. 10

In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del Libretto Nominativo di Prestito Sociale, l'intestatario o il suo delegato deve farne denuncia alla competente autorità e darne immediata comunicazione alla Cooperativa. In questi casi la Cooperativa provvederà a sospendere ogni movimentazione del conto e poi, in possesso della copia della denuncia, provvederà a rilasciare altro Libretto Nominativo di Prestito Sociale.

Art. 11

Nei casi di scioglimento del rapporto sociale previsti dallo Statuto, il contratto di Prestito si estingue e le somme prestate cessano di produrre interessi. Le somme restano a disposizione del receduto, dell'escluso e degli eredi del Socio defunto. Gli eredi devono comunicare immediatamente alla Cooperativa il giorno dell'avvenuto decesso.

Nei confronti degli eredi si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di successione.

OPERAZIONI DI VERSAMENTO E PRELEVAMENTO

Art. 12

Le operazioni si effettuano con la presentazione del Libretto Nominativo di Prestito Sociale presso gli Uffici Cassa della Cooperativa negli orari indicati. I

versamenti possono essere effettuati in contanti, con assegni o con altri strumenti indicati dalla Cooperativa. I versamenti effettuati a mezzo di assegni sono accettati salvo buon fine degli stessi e pertanto tali somme saranno disponibili per i Soci solo ad incasso avvenuto.

Art. 13

Il Socio, con un preavviso di almeno 24 ore, può richiedere rimborsi parziali o totali delle somme depositate presso la Cooperativa.

Art. 14

Ferma restando la non trasferibilità del Libretto Nominativo di Prestito Sociale e la titolarità del rapporto di finanziamento, il Socio può delegare un terzo ad effettuare operazioni in sua vece e conto. Il Socio deve sottoscrivere la delega e le relative variazioni, avanti ad un responsabile della Cooperativa; in caso di impossibilità a recarsi presso gli uffici della Cooperativa la delega dovrà essere autenticata da un pubblico ufficiale. La persona delegata deve essere munita di un documento di riconoscimento non scaduto e deve depositare la propria firma sempre davanti ad un responsabile della Cooperativa. Non potranno essere conferite deleghe a più di 2 persone. L'estinzione del Prestito potrà comunque essere richiesta esclusivamente dal Socio.

Contestualmente all'interruzione del rapporto sociale o alla morte del Socio cessa la validità della delega.

INTERESSI E OPERAZIONI RELATIVE

Art. 15

Sul Prestito viene corrisposto un tasso di remunerazione che non può in ogni caso superare la misura massima fissata dalla Legge. Il tasso di interesse può essere fisso e/o variabile e diversificato per importo e per vincolo di durata; il tasso di interesse, le condizioni economiche e le eventuali condizioni accessorie sono fissate dal Consiglio di Amministrazione e comunicate nel Foglio Informativo Analitico.

Art. 16

Gli interessi maturano fino al giorno precedente al prelevamento e vengono calcolati in base alla durata del Prestito e accreditati, al netto della vigente

ritenuta fiscale, sul conto del Socio.

Per i Prestiti vincolati di durata superiore a 12 mesi l'interesse annuale verrà accreditato a titolo di anticipo interessi. In caso di estinzione anticipata del Prestito vincolato l'interesse verrà conteggiato all'aliquota del deposito libero: gli interessi eventualmente già accreditati verranno conguagliati per tener conto della differenza del tasso di interesse tra deposito vincolato e deposito libero.

Se per effetto dell'accREDITAMENTO degli interessi il Prestito supera il limite di cui all'articolo 4, l'eccedenza cessa di produrre interessi e viene rimborsata al Socio.

Nel caso di estinzione del prestito in corso d'anno, gli interessi verranno liquidati con riferimento al giorno stesso della chiusura.

Art. 17

La Cooperativa si riserva la possibilità di variare le condizioni economiche del prestito dandone comunicazione ai Soci prestatori.

DESTINAZIONE DEL PRESTITO

Art. 18

Il Prestito dei Soci deve essere impiegato ai fini prescritti dal precedente art. 1. Nella nota integrativa del bilancio viene indicato l'ammontare della raccolta anche in rapporto al patrimonio e le altre informazioni indicate nelle disposizioni di Banca d'Italia.

La Cooperativa si impegna a non svolgere nessuna attività che possa configurarsi quale esercizio attivo del credito.

Gli Amministratori evidenziano inoltre nella relazione al bilancio, anche nell'ambito della illustrazione dei criteri seguiti per il conseguimento dello scopo mutualistico, la gestione della raccolta del prestito.

CONTROLLI, TRASPARENZA E SANZIONI

Art. 19

La Cooperativa si impegna a garantire la verifica dell'attuazione del presente Regolamento.

I controlli sul Prestito Sociale e sul rispetto del presente Regolamento vengono svolti dal Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale, qualora nella propria attività di controllo rilevi violazioni

al presente Regolamento, riferisce prontamente al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione, nei successivi 30 giorni provvede ad attivare le misure necessarie a rimuovere le violazioni, informando il Collegio Sindacale.

Qualora il termine di cui al precedente comma sia decorso infruttuosamente, il Collegio sindacale deve riferire, nell'ambito della propria relazione di cui all'articolo 2429 c.c., sia le violazioni rilevate, sia la mancata adozione da parte del Consiglio di Amministrazione di misure atte a rimuoverle.

Nel caso di violazioni gravi o reiterate, il Collegio Sindacale deve convocare l'Assemblea dei Soci ai sensi dell'articolo 2406 c.c.

Art. 20

Al Socio prestatore deve essere fornita, almeno una volta all'anno e alla scadenza del contratto, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto contenente ogni elemento necessario per la comprensione del rapporto medesimo.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21

Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di apportare al Regolamento le modifiche di adeguamento richieste da nuove disposizioni di legge e/o da provvedimenti delle Autorità monetarie e/o da Regolamenti adottati da Associazioni di categoria e/o di settore, da sottoporre successivamente ad approvazione da parte della prima Assemblea utile.

Art. 22

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni emanate dalle Autorità competenti.